



Il Segretario Generale

Ai Dirigenti
Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale
Ai titolari di Elevata Qualificazione

e, p.c. Al Signor Presidente della Provincia

Oggetto: NOTE ESPLICATIVE IN MERITO AD ALCUNE NORME, DI INTERESSE PER LE PROVINCE, DELLA LEGGE DI BILANCIO (L. n. 213/2023) E DEL DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. n. 215 /2023).

Alla fine di dicembre sono stati pubblicati in G.U.R.I. n. 303 del 30 dicembre 2023, la legge di bilancio per il 2024 e il decreto-legge cd. milleproroghe, i cui estremi sono i seguenti:

- ✓ Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- ✓ Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023 “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, cosiddetto “*decreto milleproroghe*”.

Con la presente nota si vogliono segnalare le principali disposizioni di possibile interesse per la Provincia di Brescia (1), con riserva di ulteriori successivi approfondimenti:

FONDI DESTINATI AGLI ENTI LOCALI

- **CONTRIBUTI ALLA PROGETTAZIONE ENTI LOCALI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 485)**

Il comma 485 interviene in merito ai contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno, per interventi volti alla messa in sicurezza del territorio, disponendo che tali finanziamenti riguardano le attività di progettazione in generale.

- **CONGUAGLIO RISTORI COVID-19 ENTI LOCALI E FONDO PER ENTI LOCALI IN DEFICIT DI RISORSE PER GLI EFFETTI DEL COVID 19 (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 506-508)**

I commi da 506 a 508, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, i commi 506 e 507 riformulano le disposizioni che prevedevano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli enti locali, rispetto agli effetti generati dall'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo i criteri che saranno definiti in sede di verifica a consuntivo con l'apposito decreto del Ministero dell'interno.

Il comma 508 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall'emergenza COVID-19, come

saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati.

Le disponibilità residue del Fondo saranno assegnate agli enti locali con apposito decreto del Ministro dell'interno, entro il 15 febbraio 2024.

Nel dettaglio le disposizioni in esame sono volte a definire le modalità finanziarie per il congruimento dei ristori che sono stati assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza Covid-19, in vista della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, rispetto alle risorse erogate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. "Fondone Covid").

I commi 506 e 507 intervengono sulle disposizioni vigenti che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse eventualmente ricevute in eccesso dagli enti locali.

In particolare, il comma 506 modifica il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sostituendo la disposizione che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte degli enti locali delle eventuali risorse ricevute in eccesso negli anni 2020 e 2021.

La nuova formulazione stabilisce che le risorse ricevute in eccesso siano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal già citato decreto del Ministro dell'interno, che dovrà stabilire i criteri per la verifica a consuntivo. La nuova disposizione prevede che, in ogni caso, per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro.

Il comma 507 modifica nello stesso senso il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale ha consentito agli enti locali l'utilizzo anche nell'anno 2022 delle risorse del cd. "Fondone Covid" assegnate negli anni 2020-2021, nonché di quelle assegnate a titolo di ristori specifici di spesa per l'emergenza sanitaria, vincolandole alle medesime finalità per cui sono state assegnate.

Il comma 507 interviene sulla disposizione precisando che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Al fine di garantire l'integrazione dei ristori per gli enti in deficit di risorse, il comma 508 dispone l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per complessivi 452 milioni di euro, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali che sono risultati in deficit di risorse con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno ai fini della verifica a consuntivo, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.

In base al quadro finanziario fornito dalla Relazione tecnica del maxiemendamento governativo, sopra illustrato, l'importo stimato per il reintegro degli enti in deficit di risorse, in relazione agli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, è pari a complessivi 143,4 milioni di euro, di cui 137 milioni per il comparto comunale e 6,8 milioni per il comparto province e città metropolitane. Il comma 508 prevede, inoltre, che le disponibilità residue del Fondo sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che saranno individuati dal medesimo decreto.

IMPIEGO PUBBLICO

➤ ESONERO PARZIALE DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 15)

Il comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023.

Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima. La disposizione in commento precisa altresì che gli incrementi della percentuale di esonero ivi previsti sono riconosciuti senza effetti sul rateo di tredicesima.

➤ **ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE DEI LAVORATORI DI ALCUNI VALORI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 16 E 17)**

I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'innalzamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

➤ **RIFINANZIAMENTO DEL FONDO CCNL PER IL PERSONALE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2022-2024 (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 27-31)**

I commi da 27 a 31 incrementano, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

A valere sulle già menzionate risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

Le suddette risorse vanno dunque ad incrementare quelle stanziato, per il medesimo triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, c. 609, L. 197/2022), portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025 (in luogo dei 500 milioni attualmente previsti a decorrere dal 2023). L'incremento in oggetto si aggiunge a quello di 2 miliardi di euro previsto per il 2023 dall'articolo 3 del D.L. 145/2023 (attualmente in fase di conversione) conseguente all'aumento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023 in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali (comma 27, primo periodo).

Gli importi sopra indicati - comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009) (comma 27, ultimo periodo).

Il comma 28 dispone altresì, a decorrere dal 2024 e a valere sulle già menzionate risorse, l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Per il 2024, tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023 ai sensi del richiamato articolo 3 del D.L. 145/2023, il quale ha incrementato per tale personale l'indennità di vacanza contrattuale riferita a dicembre 2023, specificando che tale incremento è disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo da scontare dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali.

Sulla base dei criteri di cui al comma 27, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, si prevede un incremento, a decorrere dal 2024, degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024 e di quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ricercatori universitari (di cui all'articolo 3, c. 2, del D.lgs. 165/2001) posti a carico dei rispettivi bilanci, come previsto dalla normativa vigente (di cui all'articolo 48, c. 2, del D.lgs. 165/2001) (comma 29, primo periodo, e 30).

A valere su tali importi, al medesimo personale si applica anche l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale previsto dal comma 28 (comma 29, ultimo periodo).

➤ **CONGEDI PARENTALI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 179)**

A normativa vigente, l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spettino per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione. Le norme ora modificano l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2023.

➤ **DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMM 180-182)**

Il comma 180, fermo restando quanto previsto al comma 15 relativamente alla riduzione del cuneo fiscale, riconosce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Il comma 181 riconosce detto esonero, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Il comma 182 stabilisce che per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

LAVORI E INVESTIMENTI PUBBLICI

➤ **PROROGA SEMPLIFICAZIONI PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 70)**

Il comma 70, introdotto al Senato, rende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il comma 70 interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per il periodo 2019-2023, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. L'intervento provvede a rendere permanente l'applicazione di tale possibilità, non prevedendo più un limite temporale per la cessazione di tale misura.

In secondo luogo, il comma 70, modificando sempre il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), prevede l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità di analisi e di monitoraggio delle suddette attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011 in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, anche per la successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione. In merito, la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della regione Lombardia – con deliberazione n. 270/2021, ha evidenziato che “gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare [...], le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest'ultime abbiano l'adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell'amministrazione”.

➤ **RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN MATERIA DI TRASPORTI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 292)**

Il comma 292 introduce diverse autorizzazioni di spesa. In particolare:

- *l'autorizzazione di spesa relativa al piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multi-obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili (cosiddetto Piano invasi) di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028;*
- *l'autorizzazione di spesa, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e ANAS Spa, di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028;*
- *l'autorizzazione di spesa, relativa al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028;*
- *l'autorizzazione di spesa, relativa al Fondo per le infrastrutture portuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028;*
- *l'autorizzazione di spesa, in favore del settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.*

➤ **RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 304)**

L'articolo 1, comma 304, proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

Passando quindi all'esame della disposizione in commento si dà conto delle principali modifiche apportate al sopra citato articolo 26:

- *al comma 6-bis, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si prevede l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;*
- *al comma 6-quater, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l'anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l'anno 2025; al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022»*

relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);

- al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

➤ **PROGRAMMA DI MITIGAZIONE STRUTTURALE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 400-403)**

I commi 400-403 prevedono, in primo luogo, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziare dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

Tale Fondo, che presenta una dotazione iniziale pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 401 istituisce la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La già menzionata Cabina di coordinamento, che opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta: da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute; nonché da rappresentanti dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Il comma 402 prevede l'approvazione del Programma con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività per la prevenzione del rischio sismico, finanziate dall'articolo 11 del D.L. 39/2009, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore.

Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, restando ferme le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

Il comma 403 modifica l'articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021), al fine di prevedere che gli 0,8 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione, e valutazione degli interventi da avviare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017

(Centro-Italia), siano impiegati anche per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico da avviare nei medesimi territori.

➤ **RISORSE PER INVESTIMENTI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 464-469)**

Il comma 464 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Una tabella allegata alla disposizione reca gli importi destinati a ciascuna Regione (Lombardia 8,74 milioni di euro).

Tali importi, possono essere modificati mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane comunque fermo il limite di 50 milioni per ciascuno degli anni del quinquennio di riferimento.

Il comma 465 specifica le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse. Si tratta di opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico - anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale - nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

Il comma 466 prevede che le Regioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'atto di individuazione degli interventi, completo dell'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo.

Il comma 467 fissa i seguenti termini temporali, - "decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi" - in ragione dei costi delle opere, per la stipula dei contratti di affidamento lavori:

- a) entro tre mesi per le opere con costo fino a 150.000 euro;*
- b) entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro;*
- c) entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;*
- d) entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.*

Qualora nel corso del monitoraggio sulle opere (v. infra) si rilevi il mancato rispetto dei termini temporali qui sopra ricordati, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

Il comma 468 concerne l'erogazione del contributo. L'erogazione è effettuata per ciascuno degli interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP), dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori; per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Tali passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.

Il comma 469 stabilisce che il monitoraggio delle opere in esame sia effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

➤ **CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 479)**

Il comma 479 esonera determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. In particolare, l'obbligo di riportare il codice CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto.

In tali casi le amministrazioni pubbliche titolari delle misure devono fornire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento. La norma in esame sostituisce il comma 7 dell'articolo 5 del decreto- legge n. 13 del 2023. L'articolo 5, comma 6, del decreto- legge n. 13 del 2023 dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare

il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Il successivo comma 7, modificato dalla norma in esame, disciplina il caso di procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2023 che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP). In tale caso la norma, anteriormente alla modifica in esame, disponeva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche titolari delle misure di impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Il nuovo comma 7, come sostituito dalla norma in esame, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

NORME CONTABILI PER GLI ENTI LOCALI

➤ **CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA FINANZA PUBBLICA (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 533-535)**

I commi 533-535 stabiliscono che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Dall'obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi del Testo unico degli enti locali, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l'avvio dei percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

*per maggiore completezza di informazione, si ricorda che ai sensi dell'articolo 6-ter del dl 132/2023 (c.d. "Proroga termini") è stata **eliminata la spending review per il solo anno 2023 a carico delle Province** e Città metropolitane, già prevista dall'articolo 1, comma 853 della legge di bilancio 2021. Resta in vigore però per gli anni 2024 e 2025 per 50 milioni l'anno, da definirsi secondo modalità simili, ma non perfettamente coincidenti, con quelle previste al comma 533 della legge di bilancio in esame.*

➤ **PERMESSI RETRIBUITI PER MANDATO ELETTORALE NEGLI ENTI LOCALI (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 536)**

Il comma 536 modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le

funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, tali oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Più in particolare il comma 536 dell'articolo 1 stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo Testo unico e che al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del predetto Testo unico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE LOCALI

➤ NORMA INTERPRETATIVA ESENZIONE IMU (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMA 71)

L'articolo 1, al comma 71, detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. Nel dettaglio, il comma 71 contiene una norma interpretativa dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. In particolare, il comma 71 specifica che tale previsione si interpreta nel senso che:

1) gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;

2) gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE DI INFRASTRUTTURE, SPORT, CULTURA E AMBIENTE (LEGGE DI BILANCIO ART. 1 COMMI 551-553)

I commi 551-553, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale. La norma, in particolare, istituisce, al comma 551, un Fondo di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4.655.172 euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato

all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, nonché in materia di infrastrutture e in materia di sport e cultura.

Il comma 552 istituisce un ulteriore Fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – anche per questo si prevede il relativo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – avente la medesima dotazione annua, per gli anni 2024, 2025 e 2026, del Fondo di parte corrente istituito dal comma precedente. Il Fondo di conto capitale è destinato alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale. Il comma 553 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai due commi precedenti. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (recante le norme di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

PROROGA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC (Decreto milleproroghe art. 8 comma 5)

La norma proroga al 30 giugno 2024 le procedure di affidamento semplificate per gli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (Decreto milleproroghe art. 1 comma 6 lett. b)

La norma proroga, sino al 30 giugno 2024, le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la norma consente alle pubbliche amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e/o impegnati in lavori di pubblica utilità, anche mediante collaborazioni coordinate e continuative o contratti di lavoro a tempo determinato nonché mediante altra tipologia contrattuale, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, di tali lavoratori, anche in deroga alla dotazione organica in qualità di sovrannumerari nonché a tutti i vincoli finanziari in materia di assunzioni.

PROROGA REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS (Decreto milleproroghe art. 1 comma 16 lett. a e lett. b)

La norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive relative alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROROGA TERMINI DECORRENZA DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLI TPL EURO 2 (Decreto milleproroghe art. 8 comma 6 lett. b)

La norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizio di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e prevede per tali veicoli la possibilità di derogare al divieto di circolazione.

PROROGA ADOZIONE DECRETI MINISTERIALI PER RICOGNIZIONE SITI CONTAMINATI (Decreto milleproroghe art. 12 comma 2)

La norma proroga al 1° gennaio 2025 il termine per l'adozione dei decreti ministeriali per realizzare la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

PROROGA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI - LEP (Decreto milleproroghe art. 15 comma 1)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale previsto per la predisposizione da parte della Cabina di Regia di uno o più D.P.C.M. per la individuazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e di un anno la possibilità di nominare un Commissario nel caso in cui la predetta Cabina di Regia non concluda le proprie attività nei termini stabiliti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente

Note: (1): sono state utilizzate, quali fonti, oltre agli atti normativi, le note di lettura elaborate da ANCI e UPI, riportandone anche degli stralci.